

REGOLAMENTO  
DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI MUSEI DEI MONTI LEPINI

**Premesse**

**I Sistemi museali territoriali sono organismi attraverso i quali i musei di un'area geografica omogenea documentano le differenti caratteristiche culturali del comprensorio e realizzano una più efficiente gestione dei servizi.**

**La missione** del Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini consiste nella compiuta e integrata interpretazione del territorio, fondata sulla ricerca scientifica, la salvaguardia, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio culturale locale, attraverso il coinvolgimento e il coordinamento degli istituti di cultura (musei, biblioteche, archivi, scuole) rappresentativi del territorio, al fine di:

- a) promuovere una più articolata coscienza storiografica, archeologica, antropologica e naturalistica delle risorse e dei beni patrimoniali che la società locale ha prodotto nella sua lunga storia, assicurando alle future generazioni un'eredità utile a costruire scenari possibili di nuove identità;
- b) costruire presidi della memoria e spazi stabili di partecipazione tra le diverse realtà territoriali lepine condividendo progetti e buone pratiche;
- c) concorrere a una più generale riflessione sulla qualità della vita, nella consapevolezza della continuità e della complessità geografica, antropologica, storica ed ecologica delle comunità locali e nella prospettiva di un sviluppo sostenibile;
- d) elevare la qualità dei servizi museali in ambito sistemico e di ogni singola istituzione.
- e) contribuire alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia comunità territoriale attraverso l'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale presente nell'area di riferimento, dei suoi processi di formazione e del sistema di relazione con altri ambiti territoriali;
- f) promuovere una corretta e soddisfacente fruizione culturale, sociale e turistica dei "Beni culturali", siano essi conservati nelle strutture museali, nelle biblioteche o negli archivi, o presenti in maniera diffusa sul territorio, anche mediante la realizzazione di "Itinerari turistico-culturali" capaci di assicurare la migliore valorizzazione del territorio come "insieme" sistemico;
- g) realizzare un programma di innovazione tecnologica promuovendo lo sviluppo di una adeguata piattaforma informatizzata, anche multimediale, con standard open source, al fine di garantire una moderna ed efficace trasmissione di dati, informazioni, relazioni con gli utenti/fruitori e le relazioni in rete tra le singole strutture;
- h) realizzare una funzione di coordinamento tra le strutture e le specifiche attività anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni ed ottenere una più efficace ed armonica programmazione delle attività integrate tra loro come "insieme" sistemico;
- i) promuovere programmi e/o progetti di partenariato con altri soggetti pubblici e privati che operano con le stesse finalità anche in altre realtà territoriali, regionali, nazionali, europee, internazionali, al fine di rendere maggiormente fruibile la proposta culturale del territorio dei Monti Lepini;
- l) realizzare scelte finalizzate alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e degli investimenti;
- m) promuovere collaborazioni organizzative e finanziarie anche attraverso l'attività di *fund raising* finalizzate al potenziamento delle attività del Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini;
- n) promuovere attività di studio, formazione, seminari e convegni finalizzate alla diffusione, all'aggiornamento ed alla crescita delle conoscenze e delle competenze sia degli operatori culturali e turistici che delle comunità locali e dei fruitori/utenti.

Il presente regolamento è strutturato in riferimento alla normativa vigente qui di seguito riportata:

- Legge regionale n. 42/1997 “Norme in materia di Beni e servizi culturali del Lazio”;
- “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo del museo”, emanato nel maggio del 2001 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- “Piano settoriale regionale in materia di beni e servizi culturali”, delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 109/2002;
- Decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e successive modifiche;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Inoltre accoglie la definizione di Museo data dall’ICOM (International Council of Museums):  
*Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto.*

#### **Art. 1.**

##### **Composizione**

Il Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini è composto da un gruppo di **musei costitutivi**, che vi rientrano a pieno titolo essendo inseriti nell’Organizzazione Museale Regionale, e da un gruppo di **musei aggregati**, i quali, pur non soddisfacendo tale requisito ma essendo comunque dotati di un direttore o responsabile scientifico con competenze attinenti alla tipologia dei musei, possono partecipare ad alcune attività del Sistema e alla loro programmazione in seno al Comitato tecnico-scientifico, i cui Enti locali proprietari o Proprietari Privati hanno aderito al Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e sulla base di quanto enunciato nelle **Premesse**, il Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini è composto dai seguenti musei:

MUSEI COSTITUTIVI di Ente locale

1. BASSIANO - MUSEO DELLE SCRITTURE “ALDO MANUZIO”
2. CARPINETO ROMANO - MUSEO TERRITORIALE “LA REGGIA DEI VOLSCI”
3. CORI - MUSEO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO
4. MAENZA - MUSEO DEL PAESAGGIO
5. PRIVERNO - SISTEMA MUSEALE URBANO DI PRIVERNO
  1. AREA ARCHEOLOGICA PRIVERNUM
  2. MUSEO ARCHEOLOGICO
  3. MUSEO MEDIEVALE (FOSSANOVA)
  4. MUSEO PER LA MATEMATICA
6. ROCCAGORGA - ETNOMUSEO MONTILEPINI
7. SEGNI - MUSEO ARCHEOLOGICO
8. SEZZE - MUSEO ARCHEOLOGICO
9. SEZZE - LUDUS MUSEO ETNOGRAFICO DEL GIOCATTOLO

#### **Art. 2**

##### **Organi di Governo del Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini**

Sono Organi di Governo del Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini:

- L’Assemblea

- Il Comitato dei Sindaci;
- Il Comitato tecnico-scientifico;
- La Segreteria generale;

le cui configurazioni e competenze sono definite dall'art. 4 della Convenzione di cooperazione tra Enti locali per il Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini, il Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini, il Sistema Territoriale degli Archivi storici dei Monti Lepini.

In particolare :

**Il Comitato tecnico-scientifico** è organo di consultazione obbligatoria che concorre alla determinazione degli atti di indirizzo generale in materia di politica culturale, in materia di programmazione delle attività pluriennali ed in materia di programmazione delle attività annuali. Il Comitato tecnico-scientifico redige proprie proposte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Sistema Territoriale dei Musei.

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da:

- i direttori dei musei di ente locale rientranti nel Sistema;
- i direttori dei musei di interesse locale, se in possesso del diploma di laurea di Vecchio Ordinamento o specialistica in disciplina attinente alla tipologia del museo;
- i direttori o i responsabili scientifici dei musei aggregati;

Sono **compiti** del Comitato tecnico-scientifico:

- 1) elaborare i Piani di attività del Sistema necessari al conseguimento delle **finalità** (progetti, programmi, interventi, manifestazioni, eventi etc.) da proporre all'approvazione del Comitato dei Sindaci e, se approvati e finanziati, contribuire alla loro attuazione nel rispetto delle deliberazioni assunte dal competente Organo;
- 2) sviluppare linee di orientamento e coordinamento nella gestione amministrativa dei contributi e finanziamenti destinati ad interventi ed attività comuni;
- 3) concorrere al coordinamento, in relazione con Ente gestore, dei laboratori, dei servizi comuni, delle attività culturali, delle attività di valorizzazione e di promozione turistica e sociale;
- 4) concorrere, in relazione con l'Ente gestore, alla promozione ed al coordinamento delle attività di collaborazione e collegamento con altre istituzioni museali, scientifiche e culturali;
- 5) collaborare con l'Ente gestore al monitoraggio dei dati statistici necessari alla programmazione regionale e provinciale;
- 6) fornire attività di consulenza per le amministrazioni e gli operatori di settore;
- 7) promuovere e curare la formazione di operatori del settore.

Possono far parte del Comitato tecnico-scientifico, qualora se ne ravvisi l'esigenza e previa ratifica del Comitato stesso, un esperto in programmazione ed economia della cultura ed altre eventuali figure, come un responsabile dei servizi didattici ed educativi, destinate a svolgere il loro ruolo in ambito sistemico.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno tre volte all'anno. Il quorum minimo per la validità delle sedute del Comitato è la metà dei componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice, con l'astensione dei direttori o responsabili scientifici dei musei aggregati. Le assenze giustificate valgono ad abbassare il quorum.

Il Comitato tecnico-scientifico si dota di un apposito regolamento di funzionamento, riportato in calce al presente atto (Allegato A)

**La Segreteria generale** svolge la funzione di organo tecnico-amministrativo e di assistenza e supporto degli Organi di Governo. L'attività di Segreteria generale è affidata all'Ente di gestione che svolge le attività di Segreteria tecnico-amministrativa e di Segreteria generale degli Organi di Governo e provvede alle attività di convocazione, su richiesta dei componenti l'Organo, di organizzazione delle sedute, di verbalizzazione, attraverso la partecipazione alle adunanze del Direttore generale e/o suo delegato.

### **Art. 3**

#### ***Organizzazione amministrativa e sede***

L'Ente di gestione esercita tutti i compiti di gestione amministrativa per l'utilizzazione sia dei contributi e finanziamenti destinati a interventi e attività del Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini sia dei rientri di gestione delle attività e dei servizi comuni; cura altresì la realizzazione degli acquisti comuni e la rendicontazione dei contributi stessi.

La sede del Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini è nella sede dell'Ente di gestione.

### **Art. 4**

#### ***Funzioni, compiti ed organizzazione***

Il Sistema Territoriale dei Musei Monti Lepini è una dimensione organizzativa di insieme, sovracomunale territoriale. L'operatività del Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini è affidata all'Ente di gestione secondo le vigenti normative Comunitarie, Statali e Regionali.

L'Ente di gestione rappresenta il soggetto unitario che assicura la piena capacità operativa del Sistema e che, pertanto, funge da presidio della dimensione sistemica dell'insieme, anche per le attività finanziarie, e per il qual fine potrà compiere atti e fatti attivi e passivi.

Il Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini dovrà provvedere:

- 1) alla creazione di una linea di comunicazione unitaria, finalizzata alla riconoscibilità del Sistema, utilizzabile per ogni attività di informazione, comunicazione, segnalazione;
- 2) ad organizzare e gestire una raccolta di dati statistici, del Sistema Territoriale, per realizzare l'analisi e valutazione dei flussi dei fruitori/visitatori, l'analisi e valutazione della *customer satisfaction*, l'analisi e valutazione delle "determinanti della domanda culturale", l'analisi e valutazione delle "determinanti dell'offerta culturale", e per soddisfare le esigenze di programmazione delle Amministrazioni provinciali e dell'Amministrazione regionale;
- 3) alla realizzazione di una Piattaforma web multimediale, di moderna concezione con standards "web 2.0", capace di assicurare tutte le funzioni di Rete tra le strutture, i luoghi, gli operatori e capace di agire con modalità immediate ed interattive con i fruitori/utenti; digitalizzare tutte le informazioni disponibili nei Musei e nei luoghi della cultura anche attraverso la realizzazione di aree web dedicate; a realizzare tutti gli applicativi di più moderna concezione quali, solo per esempio i QR code, finalizzati a rendere più semplice ed accessibile tutte le informazioni ai fruitori/utenti; a realizzare campagne di web marketing finalizzate alla promozione del Sistema Territoriale;
- 4) alla realizzazione di materiale informativo, comunicazionale, promozionale, relativo al Sistema Territoriale, quali cataloghi, depliant, brochure, etc., su qualunque tipo di supporto; alla realizzazione di un piano di sviluppo di marketing culturale, finalizzato all'incremento della quantità di fruitori/visitatori ed al miglioramento della qualità dell'offerta culturale, che individui gli obiettivi e le modalità del suo conseguimento; alla realizzazione del materiale di informazione e comunicazione di tutte le attività e di tutti gli eventi culturali programmati nelle strutture del Sistema Territoriale al fine di assicurare standard minimi omogenei ed una informazione integrata tra le iniziative culturali puntuali e quelle del Sistema Territoriale; a promuovere un'integrazione, al più alto grado possibile, tra le attività culturali e le attività di promozione turistica del territorio;
- 5) a promuovere forme di collaborazione, consultazione, formazione, tra i vari operatori culturali, singoli o associati, finalizzate ad assicurare migliori livelli di qualità omogenea nella erogazione dei servizi culturali tra le strutture del Sistema Territoriale; promuovere la definizione ed adozione, in collaborazione e condivisione con gli operatori culturali ed i Responsabili scientifici dei Sistemi specifici (Musei, Biblioteche ed Archivi) di strumenti di gestione della Qualità e trasparenza quali: la Carta dei Servizi ed il sistema di Qualità;
- 6) a definire un piano annuale di iniziative culturali per la valorizzazione del Sistema Territoriale, coordinato e condiviso con gli operatori culturali ed i Responsabili scientifici di

ciascuna realtà del Sistema Territoriale; promuovere forme di cooperazione e collaborazione, tra soggetti pubblici e privati finalizzati al sostegno economico e finanziario del piano annuale di iniziative culturali anche attraverso donazioni, sponsorship, contributi finanziari, partenariati finanziari.

L'Ente di gestione, in qualità di organo operativo del Sistema Territoriale, dovrà provvedere alla corretta, efficiente ed efficace gestione delle funzioni e dei compiti indicati, incluso la gestione amministrativa economica e finanziaria degli atti necessari alla attualizzazione delle predette funzioni e detti compiti.

## **Art. 5**

### ***Adesione di nuovi Enti soci pubblici e/o privati e nuovi Istituti culturali***

Possono aderire al Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini altri Enti locali dell'Area vasta dei Monti Lepini e/o Enti privati proprietari e/o gestori di strutture museali e/o aree e beni di interesse culturale presenti nel Territorio dei Monti Lepini e/o dei territori di prossimità e contigui con l'area dei Monti Lepini. L'ammissione avviene con l'approvazione del Comitato dei Sindaci, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, e con la approvazione e sottoscrizione della presente convenzione da parte degli Organi deliberanti dell'Ente ammesso. L'accesso di nuovi Istituti culturali che non siano di proprietà di enti locali consorziati non può prescindere da:

- A) compatibilità merceologica e tematica della nuova struttura nei confronti dell'articolazione culturale del Sistema;
- B) rispetto degli standard richiesti dalla Regione Lazio e inserimento della struttura nell'Organizzazione Museale Regionale (OMR).

Il vaglio delle domande di adesione, che dovranno essere inoltrate dalle figure giuridiche o fisiche proprietarie degli istituti in questione, spetta al competente Organo del Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini, sentito il competente Ufficio della Regione Lazio, che potrà deliberare in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza sulla base delle verifiche citate al comma precedente.

Il Comitato dei Sindaci, secondo le stesse modalità, potrà anche deliberare a favore di nuovi istituti culturali che rispettino soltanto il parametro A) di ammissione, ma abbiano un direttore o un responsabile scientifico, come dal comma 1 dell'art.1, rientrando pertanto nei musei **aggregati**, cioè inseriti nel Sistema ma con differenti prerogative, qui di seguito elencate:

- 1) la qualifica di aggregazione si intende transitoria ed è finalizzata all'impegno nell'accoglimento delle strategie culturali e comunicative del Sistema, oltre che al raggiungimento nel tempo più breve possibile degli standard indicati al punto B);
- 2) il direttore o responsabile scientifico può partecipare alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico, ma solo con potere consultivo, al fine di favorire l'integrazione nel Sistema e la crescita culturale del proprio istituto;
- 3) sulla base di progetti attivabili il nuovo istituto può essere inserito nei programmi e nelle attività del Sistema.

## **Art. 6**

### ***Obblighi e garanzie dei musei del Sistema***

Gli Enti titolari dei musei si impegnano a garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nella programmazione regionale e provinciale, il corretto funzionamento delle strutture museali e dei laboratori ad esse collegati, fornendole di personale qualificato, di orari adeguati e di sedi idonee ai servizi offerti.

Ogni museo si dota di un direttore o di un responsabile scientifico (in possesso del diploma di laurea in disciplina attinente alla tipologia del museo) e dei necessari operatori museali, secondo gli standard e i criteri espressi dettagliatamente nei Piani settoriali regionali, nonché nella "Carta delle professioni museali" elaborata dalla Conferenza permanente delle

associazioni museali e nel Decreto 10 maggio 2001 n. 238 del Mibac "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998)".

Il calendario minimo settimanale di apertura di ciascuna struttura museale è di 18 ore, metà delle quali deve essere concentrata nel fine settimana. Gli Enti titolari si impegnano, altresì, a tutelare e valorizzare i beni conservati nei musei e i "luoghi" di particolare interesse culturale presenti nel proprio ambito territoriale.

Garantiscono, infine, ciascuno per la propria parte, l'attuazione dei compiti previsti.

#### **Art. 7**

##### ***Norma finale***

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto sarà disciplinato da apposito Regolamento che sarà approvato dal Comitato dei Sindaci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Amministratori, ove costituita.

## ALLEGATO A

### REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI MUSEI DEI MONTI LEPINI

#### ART. 1

**Il Comitato tecnico-scientifico** è organo di consultazione obbligatoria che concorre alla determinazione degli atti di indirizzo generale in materia di politica culturale, in materia di programmazione delle attività pluriennali ed in materia di programmazione delle attività annuali. Il Comitato tecnico-scientifico redige proprie proposte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Sistema Territoriale dei Musei.

Sono **compiti** del Comitato tecnico-scientifico:

- a) elaborare i Piani di attività del Sistema necessari al conseguimento delle **finalità** (progetti, programmi, interventi, manifestazioni, eventi etc.) da proporre all'approvazione del Comitato dei Sindaci e, se approvati e finanziati, contribuire alla loro attuazione nel rispetto delle deliberazioni assunte dal competente Organo;
- b) sviluppare linee di orientamento e coordinamento nella gestione amministrativa dei contributi e finanziamenti destinati ad interventi ed attività comuni;
- c) concorrere al coordinamento, in relazione con Ente gestore, dei laboratori, dei servizi comuni, delle attività culturali, delle attività di valorizzazione e di promozione turistica e sociale;
- d) concorrere, in relazione con l'Ente gestore (Compagnia dei Lepini scpa), alla promozione ed al coordinamento delle attività di collaborazione e collegamento con altre istituzioni museali, scientifiche e culturali;
- e) collaborare con l'Ente gestore (Compagnia dei Lepini scpa) al monitoraggio dei dati statistici necessari alla programmazione regionale e provinciale;
- f) fornire attività di consulenza per le amministrazioni e gli operatori di settore;
- g) promuovere e curare la formazione di operatori del settore.

#### ART. 2

Il Comitato tecnico-scientifico è **composto** dai direttori dei musei che hanno aderito al Sistema Territoriale, regolarmente incaricati dai Comuni e provvisti dei requisiti stabiliti dalle vigenti normative europee, nazionali e regionali.

E' componente del Comitato tecnico-scientifico il direttore della Compagnia dei Lepini scpa in qualità di esperto in programmazione ed economia della cultura.

Possano far parte del Comitato tecnico-scientifico:

- i direttori dei musei di interesse locale, se in possesso dei requisiti previsti;
- i direttori o i responsabili scientifici dei musei aggregati.

#### ART. 3

Il Comitato tecnico-scientifico **si riunisce** almeno tre volte all'anno.

Il Comitato tecnico-scientifico è convocato anche quando lo richiedano, per iscritto, almeno 1/3 dei componenti.

Il quorum minimo per la validità delle sedute del Comitato è la metà dei componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice, con l'astensione dei direttori o responsabili scientifici dei musei aggregati. Le assenze giustificate valgono ad abbassare il quorum.

I direttori dei musei o responsabili scientifici, titolari del ruolo di componenti del Comitato tecnico-scientifico, possono delegare, in casi eccezionali e non continuativi, la partecipazione alle riunioni del Comitato ad altro soggetto provvisto di idonei requisiti. I delegati possono partecipare ed intervenire alle riunioni del Comitato senza il diritto di voto. Il Comitato

tecnico-scientifico può decidere di invitare alle riunioni altri soggetti che hanno rapporti di interesse e/o di collaborazione con i musei, senza diritto di voto.

Il Comitato tecnico-scientifico può decidere di dare incarico, ad uno o più componenti del Comitato stesso, di svolgere una o più attività di propria competenza definendo le modalità ed i tempi della durata dell'incarico.

Il Comitato tecnico-scientifico elegge, al proprio interno, un coordinatore.

#### **ART. 4**

Sono **compiti del coordinatore**:

- convocare le riunioni del Comitato tecnico-scientifico e redigere l'ordine del giorno, in collaborazione con il direttore della Compagnia dei Lepini;
- presiedere le riunioni del Comitato tecnico-scientifico;
- curare i rapporti con ciascun direttore o responsabile scientifico al fine di avere la migliore partecipazione e condivisione delle attività del Sistema territoriale;
- rappresentare il Comitato tecnico-scientifico nei rapporti con i soggetti esterni e nelle situazioni, attività o eventi in cui sia richiesta la rappresentanza del Comitato tecnico-scientifico stesso.

#### **ART. 4**

Il Comitato tecnico-scientifico si avvale, per le funzioni di segreteria, dell'organizzazione di persone, mezzi e luoghi dell'Ente gestore (Compagnia dei Lepini) la quale provvederà ad assicurare l'attività di convocazione e verbalizzazione delle riunioni, in collaborazione con il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico ed a curare l'utilizzo delle attrezzature e della sede.

#### **ART. 5**

Al Comitato tecnico-scientifico possono essere riconosciuti dei contributi, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute, qualora ciò sia reso possibile dalla disponibilità di risorse economiche provenienti dalle attività del Sistema territoriale.